



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La cumulazione d'impieghi retribuiti a carico dello Stato, non riuniti per disposizione espressa di legge, è vietata, salvo nei casi e colle restrizioni di cui in appresso.

Art. 2.

Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge, e non sia retribuito di più di ottomila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dalla Istruzione Pubblica, purché il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

I Membri del Corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'Istruzione Pubblica.

Nei casi di cumulo lo stipendio e gli stipendii minori saranno ridotti del terzo.

La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendii aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendii accumulati eccedano le lire cinquemila.

Art. 3.

I Membri del Corpo sanitario possono altresì cumulare due altri impieghi dipendenti dall'esercizio della loro professione o dall'insegnamento, però nella conformità e colle limitazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

La disposizione di cui all'articolo primo non è applicabile ai bassi ufficiali e soldati del Corpo dei Veterani ed Invalidi, sì di terra che di mare, per la retribuzione che loro viene corrisposta pel servizio che prestano nei Ministeri, Uffici ed altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Nessun assegno vitalizio o temporaneo, a carico dello Stato, può essere concesso ad un funzionario od impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma, od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui già trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 6.

Sono eccettuati dalla disposizione di cui all'articolo precedente gli assegnamenti a titolo di propine ai Professori delle Università, sia che queste constino di una determinata somma, o siano eventuali, oppure vengano ragguagliate in ragione di presenza, quelli per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza, o di alloggio, le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danaro.

Art. 7.

Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti o le pensioni:

Sull'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Sugli Ordini del Merito civile e militare di Savoia;

Per le medaglie al valor militare;

Ai Militari contemplati nell'articolo quarto del Decreto Reale dell'8 aprile mille ottocento quarant'otto, entro i limiti stabiliti dallo stesso Decreto;

Ai Membri dell'Accademia Reale delle Scienze;

Ai genitori di dodicesima prole;

Ai Religiosi dipendentemente dalla soppressione degli Ordini loro anteriore all'anno mille ottocento quattordici.

Art. 8.

Ogni qualvolta un impiegato godente di una pensione di riposo a carico dello Stato non maggiore di lire cinquecento, venga provvisto di un impiego, il soldo, l'aggio, o gli utili del quale eccedano il montare della pensione medesima, si farà luogo alla riduzione della porzione di questa che sarà eccedente, in guisa però che ne resti sempre salva la metà; se poi l'impiego ottenuto frutterà al titolare lire mille cinquecento od oltre, il pagamento della pensione, qualunque ne sia l'entità, rimarrà sospeso fino alla cessazione di tale impiego.

Anche agli impiegati godenti di pensione di riposo saranno applicabili le disposizioni eccezionali di cui negli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Non sono compresi nelle precedenti disposizioni i Militari dell'Arma dei Reali Carabinieri o di altro Corpo, chiamati ad impiego di Commissario, di Delegato, o di Guardia di Pubblica sicurezza, i quali potranno percevere la pensione di riposo come Militari giubilati, simultaneamente con lo stipendio del posto che occupano nella suddetta Amministrazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

A partire dal primo luglio mille ottocento cinquant'uno saranno soppressi tutti i maggiori trattenimenti ed assegni di qualunque natura che ad uno o più titoli trovinsi iscritti nei bilanci dello Stato a favore di un solo titolare, sia che questi trovansi in attività di servizio, od in riposo, ovvero in aspettativa o disponibilità.

Art. 11.

Sono però mantenute quelle fra le suddette allocazioni che siano fondate sui seguenti titoli:

Per compenso personale della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego;

Per titolo vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire cinquecento e fino a tale concorrenza;

Per anzianità, sempre quando al tempo della promulgazione della presente Legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Art. 12.

I maggiori assegnamenti temporanei come sovra mantenuti, cesseranno a misura che l'impiegato verrà a conseguire un aumento di stipendio e fino a concorrenza di detto aumento.

Art. 13.

A partire dal primo luglio mille ottocento cinquantuno, coloro che accumulassero due o più impieghi non contemplati nelle eccezioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente Legge, dovranno optare per la conservazione dell'uno o dell'altro di detti impieghi.

Art. 14.

Sono conservati gli assegnamenti fatti ad alcuni fra i Membri del Corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio e non eccedenti le lire cinquecento, finché siasi provvisto con Legge intorno alla fissazione degli stipendi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, la quale, munita del sigillo dello Stato, sarà registrata dall'Ufficio del Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino addì quattordici maggio mille ottocento cinquant'uno.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. CAVOUR.

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° COLLA.

GALVAGNO.